SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 894-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 9 novembre 1977

modificato dalla 6ª Commisione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 1° dicembre 1977
(V. *Stampato n.* **1852**)

presentato dal Ministro delle Finanze
(PANDOLFI)

di concerto col Ministro del Tesoro
(STAMMATI)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(MORLINO)

col Ministro di Grazia e Giustizia
(BONIFACIO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato
(DONAT-CATTIN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 dicembre 1977

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2/3/4

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Ai soci delle società indicate nell'articolo 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che percepiscono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società stesse, è attribuito un credito d'imposta pari a un terzo dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Relativamente agli utili percepiti dalle società e associazioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il credito d'imposta spetta ai singoli soci o associati nella proporzione ivi stabilita.

Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi.

Art. 2.

Il credito d'imposta è computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed è ammesso in detrazione dalla relativa imposta. Se lo ammontare del credito d'imposta è superiore a quello dell'imposta dovuta il socio ha diritto al rimborso dell'eccedenza secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

La detrazione e il rimborso devono essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spettano in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

Identico.

Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 6, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi.

Art. 2.

Identico.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 3.

Gli utili distribuiti dalle società indicate nell'articolo 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, anche come componenti del reddito d'impresa o del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti.

Gli utili percepiti da società o enti di cui all'articolo 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito imponibile della società od ente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 4.

In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono reddito imponibile dei soci e non danno luogo all'applicazione della ritenuta sui dividendi. Il rimborso del capitale ai soci effettuato nei cinque anni successivi è considerato come distribuzione di utili fino a concorrenza dell'ammontare delle riserve imputate al capitale.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione della imposta ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 3.

Identico.

Gli utili distribuiti dalle società indicate nell'articolo 1 e percepiti da società o enti di cui all'articolo 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito imponibile della società od ente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 4.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

Ai fini delle imposte sul reddito non costituisce reddito imponibile la variazione del valore capitale delle obbligazioni fondiarie emesse, con clausola di adeguamento monetario del capitale e con scadenza non inferiore ai cinque anni, dagli istituti e sezioni esercenti il credito fondiario, semprechè tale variazione risulti non superiore alla metà della variazione percentuale dell'indice del costo della vita valevole ai fini dell'applicazione della scala mobile alle retribuzioni dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura e del credito.

La disposizione del comma precedente si applica alle obbligazioni emesse entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

È abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1976, n. 788.

Il primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, numero 216, è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Art. 6.

Identico.

Art. 6.

Nella determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ammessa in deduzione l'imposta locale sui redditi che concorrono a formarlo.

Sono abolite le riduzioni dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previste per le società e gli enti finanziari nell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che non hanno nel territorio dello Stato la

Art. 7.

Identico.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sede legale o amministrativa nè l'oggetto principale, concorrono a formare il reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, per il 40 per cento del loro ammontare.

Art. 7.

Le fusioni di società di qualunque tipo sono soggette all'imposta di registro con la aliquota dell'uno per cento dell'ammontare imponibile di cui all'articolo 47, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Alla stessa aliquota sono soggetti i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatti da una società ad altra società esistente o da costituire. Se il conferimento è fatto ad una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata l'aliquota è commisurata al valore che risulta dalla relazione di stima di cui all'articolo 2343 del codice civile. La suddetta aliquota è ridotta allo 0,50 per cento quando i conferimenti avvengono fra società che hanno sede legale nel Mezzogiorno e che operano nella sfera territoriale di applicazione delle leggi per il Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni.

Le imposte ipotecarie e le imposte catastali dovute in relazione agli atti indicati nei commi precedenti si applicano nella misura fissa di lire cinquantamila.

Art. 8.

Ai fini della determinazione dell'incremento di valore degli immobili, soggetto all'imposta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, il valore iniziale di

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 8.

Identico.

Alla stessa aliquota sono soggetti i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatti ad una società esistente o da costituire. Se il conferimento è fatto ad una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata l'aliquota è commisurata al valore che risulta dalla relazione di stima di cui all'articolo 2343 del codice civile.

L'aliquota indicata nei commi precedenti è ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra società che hanno sede ed operano nel Mezzogiorno ovvero se il conferimento è fatto da un'impresa o società che ha sede ed opera nel Mezzogiorno ad una società che ha sede ed opera nel Mezzogiorno. Si intende per Mezzogiorno la sfera territoriale definita nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni.

Identico.

Art. 9.

Ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, la detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

cui all'articolo 6 del decreto stesso è rivalutato con il coefficiente 1,2 per gli immobili acquistati nell'anno 1973, con il coefficiente 1,3 per quelli acquistati nell'anno 1972 e con il coefficiente 1,4 per quelli acquistati nell'anno 1971 o in anni precedenti. Con gli stessi coefficienti sono moltiplicati gli importi delle spese di acquisto, o di costruzione e incrementative sostenute nei detti anni.

Gli immobili di proprietà delle cooperative agricole e loro consorzi, quando ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. La disposizione si applica anche agli immobili il cui imponibile non sia ancora divenuto definitivo; nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte, sovratasse e penalità eventualmente già pagate.

Art. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa.

Art. 10.

Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

stesso è elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione d'anno superiore al semestre successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979.

Se il presupposto di applicazione dell'imposta si è verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione del comma precedente si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta nonchè agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o d'ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa.

Identico.

Art. 10.

L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa.

Art. 11.

Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

disciplina stabilita nell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 11.

L'ammontare minimo del capitale sociale è elevato a duecento milioni di lire per le società per azioni e in accomandita per azioni e a venti milioni di lire per le società a responsabilità limitata.

Le società per azioni e in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un capitale inferiore all'ammontare minimo di cui al primo comma devono entro tre anni dalla stessa data aumentarlo al detto ammontare o trasformarsi in società di altro tipo. Il termine è ridotto a sei mesi per le società costituite dopo il 26 agosto 1977.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente la società si scioglie e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. In difetto di convocazione o quando siano decorsi due mesi dalla convocazione senza che l'assemblea abbia provveduto il liquidatore è nominato d'ufficio con decreto del presidente del tribunale.

Gli aumenti di capitale comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nel primo comma, nonchè gli atti di assegnazione ai soci in sede di liquidazione della società, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie e alle imposte catastali nella misura fissa di lire ventimila per ciascun tributo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

disciplina stabilita nell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 12.

Identico.

Identico.

Identico.

Gli aumenti di capitale comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nel primo comma, nonchè gli atti di assegnazione ai soci in sede di liquidazione della società, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie e alle imposte catastali nella misura fissa di lire ventimila per ciascun tributo; per gli atti occorrenti sono ridotti a metà gli onorari dovuti ai notai.

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)	(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)
Il primo comma dell'articolo 2488 del codice civile è sostituito dal seguente:	*Identico.*
« La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a 100 milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo ».	
Il secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile è sostituito dal seguente:	*Identico.*
« Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a 500 milioni devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti ».	
Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, numero 428, il limite di 500 milioni per la costituzione e gli aumenti di capitale sociale è elevato a 2 miliardi.	*Identico.*
L'autorizzazione stabilita dai due suddetti commi non è richiesta nei casi in cui l'aumento di capitale è reso necessario dall'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2446 del codice civile.	*Identico.*
Art. 12.	
Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.	(Cfr. *art. 14 recante, in un testo modificato, l'art. 12 approvato dal Senato*).
Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, primo comma, si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.	
Art. 13.	Art. 13.
Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e	*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

(Cfr. *art. 12*).

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 7 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 6, primo comma, si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Identico.